



PROPOSTE DI INTEGRAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo (N. 2670)

Gent.mo Presidente e Onorevoli componenti della Commissione,

Ringraziamo per l'opportunità di confronto.

L'iniziativa è pregevole e necessaria per rafforzare le filiere agroalimentari italiane. In particolare, permette di fare chiarezza sulla tracciabilità della filiera delle uova.

Ci permettiamo di sottoporre alcune proposte utili per rafforzare l'organizzazione della filiera. Sono suggerimenti che non richiedono copertura finanziaria

In particolare:

Art.1 (Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

Comma 4 - Proposta di articolo di legge sul merito creditizio delle aziende in filiera agro-alimentare:

Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari previsti (dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385), e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dalla integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del Dlgs 228/2001. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.

Motivazione: Il Dlgs 228 del 2001 ha definito il concetto di attività agricola ed attività connessa. Il perimetro di una azienda non è limitato alla sola produzione agricola ma si estende ai processi post-raccolta sia gestiti direttamente sia attraverso consorzi o cooperative delle stesse imprese agricole o con contratti di filiera e/o di soccida con imprese di lavorazione-trasformazione. Quindi la filiera agroalimentare, cioè il soggetto che genera valore, è costituita dall'integrazione fra l'impresa che svolge la funzione agricola primaria e l'impresa che realizza la funzione connessa. Attualmente il merito creditizio è effettuato sulla singola impresa indipendentemente dalla sua integrazione in filiera.

Comma 5 - consolidamento delle filiere

Le disposizioni degli avvisi pubblici regionali attuativi del Programma di Sviluppo Rurale, adottati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 4 del Regolamento (UE) n. 640/2014, si interpretano nel senso che la perdita dei requisiti, la cessazione dell'attività o la riduzione dell'operatività del soggetto promotore/capofiliera, ovvero di uno o più soggetti aderenti al progetto di filiera, rilevano ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle revoche esclusivamente nell'ambito delle responsabilità individuali del soggetto interessato. Tali circostanze non determinano, di per sé, la decadenza del progetto di filiera nel suo complesso né la revoca dei contributi concessi agli altri beneficiari diretti, qualora ciascun soggetto aderente abbia regolarmente realizzato, rendicontato e adempiuto agli obblighi di propria competenza ed abbia perseguito, anche in forma autonoma e coordinata, gli obiettivi del progetto di filiera e gli obiettivi di filiera previsti dalla lex specialis. La decadenza del progetto di filiera e l'applicazione generalizzata delle sanzioni possono essere disposte esclusivamente ove sia accertato, con istruttoria puntuale e motivata, che le vicende soggettive sopra richiamate abbiano inciso in modo diretto e causalmente determinante sul mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera nel suo complesso, nel rispetto dei principi di proporzionalità, effettività del sostegno e tutela dell'affidamento legittimo.

La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica e si applica ai procedimenti di decadenza, revoca e recupero, ancora in corso ovvero conclusi, i cui effetti non siano esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge, imponendo la rivalutazione degli atti adottati in difformità dai criteri interpretativi qui stabiliti, nel rispetto della normativa unionale in materia di FEASR con particolare riferimento ai principi di proporzionalità, effettività del sostegno e tutela dell'affidamento legittimo dei beneficiari.

Motivazione: La norma non introduce nuovi diritti né sanatorie, ma chiarisce il corretto significato delle disposizioni sui progetti di filiera, evitando automatismi sanzionatori non coerenti con la normativa europea. Si ribadisce il principio di responsabilità individuale, garantendo che la filiera resti valutata in base al perseguimento effettivo degli obiettivi progettuali. La disposizione introduce una norma di interpretazione autentica in materia di progetti di filiera finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale. L'intervento è volto ad assicurare un'applicazione coerente con i principi di proporzionalità, effettività del sostegno e tutela dell'affidamento legittimo previsti dalla normativa unionale FEASR. La disposizione conferma la necessità di un accertamento causale e motivato in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera nel suo complesso.

Non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art.16 (Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

Comma 5

Definizione di Centro di imballo. Il centro di imballo svolge l'attività di manipolazione, selezione, imballaggio e conservazione per garantire la freschezza e la sicurezza delle uova. Manipolazione e trasformazione dei prodotti derivanti dalla produzione delle uova di cui alle classi 01.47.00 - Allevamento di pollame - sono attività connesse agricole.

Motivazione: il centro di imballo assume un ruolo importante nello sviluppo della filiera per cui è necessario definirne le funzioni ed inquadramento nella filiera agricola